



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

COMUNE DI SIDDI

Comune di Ballao

protocollo@pec.comune.ballao.ca.it

Comune di Ortacesus

Comune di Guamaggiore

Comune di Bauladu

Comune di Goni

Comune di Valfermosa

Comune di Bortigali

Comune di Desulo

Comune di Senis

Comune di Barisardo

Comune di Siligo

Comune di Orroli

Comune di Dualchi

Comune di Giba

Comune di Tratalias

Comune di Albagiara

Comune di Ossi

Comune di Pabillonis

e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: liquidazione mensile TFR – note Ispettorato del lavoro

Ai responsabili dei servizi sociali comunali

Ai responsabili degli ambiti territoriali

A seguito delle recenti note dell'Ispettorato del lavoro in merito all'anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comunali in merito alla consolidata prassi di riportare nella busta paga mensile anche la quota in dodicesimi del TFR al fine della rendicontazione dei principali interventi socio assistenziali.

Sul punto si deve preliminarmente ricordare che le richiamate note dell'Ispettorato del lavoro hanno sostanzialmente ribadito la mancanza di legittimità dell'anticipazione mensile del TFR in busta paga, in quanto la stessa costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Nel rinviare a quanto disposto dalla normativa nazionale e dagli atti applicativi degli enti statali competenti per materia, si evidenzia che l'art. 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, può essere anticipato il trattamento di fine



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

rapporto, rinviando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore.

In questo senso l'art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.

La summenzionata quota di TFR, nella misura massima del 70% di quanto maturato, anticipata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore, potrà quindi essere correttamente rendicontata e rimborsata a valere sull'importo del finanziamento annualmente riconosciuto.

Cordiali saluti

G.Serra/coord. sett. 2.2

M.Batzella/dir.serv 2

La Direttrice generale

Francesca Piras



Firmato digitalmente da
FRANCESCA PIRAS
27/06/2025 10:56:02